

Massimario di giurisprudenza amministrativa (a cura della redazione)

T.A.R. Toscana, Sez. II 13 marzo 2023, n. 270 - Giani, pres.; Fenicia, est. - Asso Costruzioni S.r.l. (avv. Viciconte) c. Comune di Pontedera (avv. Falorni) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi - Sulla necessità dell'elemento soggettivo in caso di responsabilità per sversamento di rifiuti.

Il fatto l'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 richieda espressamente che la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa solo con riferimento al proprietario o al titolare di diritti reali, non significa che per gli altri responsabili l'elemento soggettivo non sia richiesto, ma solo che per il proprietario che non ha commesso materialmente l'illecito, il nesso di responsabilità può essere di tipo meramente psicologico; piuttosto, l'art. 192 presuppone che chi deposita o sparga rifiuti sul suolo violando il relativo divieto, come normalmente accade nella maggioranza dei casi, sia consapevole dell'illiceità dell'azione commessa, e in particolare della natura di rifiuto della sostanza o dell'oggetto depositato o sparso. È pertanto illegittima l'ordinanza di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi impartita ad un soggetto cui non possa essere mosso alcun rimprovero per l'utilizzo di sostanze che solo successivamente, in seguito ad indagini dell'ARPA, sono risultate non conformi agli standard di produzione e dunque classificabili come rifiuti (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Veneto, Sez. II 13 marzo 2023, n. 340 - Flaim, pres.; Amorizzo, est. - Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A. (avv. Pellegrini) c. Provincia di Vicenza (avv. Balzani, Castegnaro e Bolzon) ed a.

Ambiente - Attività di ricerca e sviluppo di nuovi materiali tessili - Sito contaminato da idrocarburi, solventi clorurati e Pfoa - Responsabile dell'inquinamento - Individuazione.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti alla bonifica di un sito inquinato, alla stregua di una concezione sostanzialistica di impresa, occorre non limitare l'accertamento delle responsabilità della condotta che ha dato luogo all'inquinamento all'autore materiale dell'attività economica che ha costituito la fonte della contaminazione, ma di estenderlo alla ricerca di quei soggetti che della fonte abbiano l'effettivo controllo, in virtù di poteri decisionali o che abbiano reso «comunque possibile» l'attività che ha dato origine all'inquinamento in forza della posizione giuridica che essi rivestono all'interno dei rapporti con il diretto inquinatore e nell'ambito di tali situazioni, l'ipotesi della casa madre che si avvale di società operative per svolgere l'attività di impresa è certamente quella più emblematica. La nozione sostanzialistica di impresa determina che le responsabilità ambientali debbano essere allocate in capo ai soggetti che, nel corso degli anni, hanno tratto un utile dalle attività inquinanti, vuoi tramite la distribuzione di dividendi, vuoi, come accade più spesso, grazie al risparmio di spesa ottenuto tramite la mancata adozione di adeguati presidi ambientali (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 6 aprile 2020, n. 2301, in *Foro amm.*, 2020, 4, 786.

*

Cons. Stato, Sez. IV 3 marzo 2023, n. 2245 - Poli, pres.; Loria, est. - Herambiente S.p.A. (avv. Caia, Iacovino e Sanino) c. Regione Molise ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Ambiente - Impianto di coincenerimento - Determinazione dei valori limite di emissione nei provvedimenti di autorizzazione unica e di autorizzazione integrata ambientale.

Nelle determinazioni di autorizzazione unica e di autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi delle soglie tecniche di miglior tecnologia, in tre casi specifici: quando lo richieda la pianificazione regionale in materia di ambiente, tutela delle acque o emissioni; quando lo richieda la normativa regionale; quando, in mancanza di autorizzazione integrata ambientale, lo richieda il provvedimento autorizzatorio. Non si applica l'art. 35 del decreto legge n. 133 del 2014, allorché l'impianto, in quanto autorizzato a livello regionale e non nazionale, non sia suscettibile nell'alveo applicativo delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Costituisce, quindi, scelta ragionevole e non manifestamente sproporzionata, in aderenza al principio di precauzione, che l'autorità preposta imponga limiti e prescrizioni più rigorosi in relazione a situazioni di vetustà dell'impianto, per il quale non si dimostri il possesso dei requisiti della migliore tecnologia disponibile. Il tutto muovendo dall'ineludibile regola cardine, secondo cui i progettisti, i costruttori e i gestori di impianti di co-incenerimento non possono progettare, costruire, equipaggiare e gestire impianti aventi emissioni superiori ai valori limite (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 2 marzo 2023, n. 2208 - Poli, pres.; Gambato Spisani, est. - Comune di Rende (avv. Leporace) c. Fallimento Legnochimica s.r.l. (avv.ti Adriano e Contaldi) ed a.

Sanità pubblica - Sito industriale abbandonato - Ordinanza di avvio delle operazioni di rimozione di rifiuti presenti all'interno di bacini artificiali - Fallimento della società - Onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti.

L'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 ricade sulla curatela fallimentare e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare. Infatti, l'abbandono di rifiuti costituisce una diseconomia esterna, ovvero un'esternalità negativa, derivante dall'attività di impresa, e quindi un costo di cui i creditori della massa fallimentare stessa debbono farsi carico per potere, corrispondentemente, avvantaggiarsi dell'eventuale residuo attivo della procedura. Allo stesso risultato si giunge poi per altra via, considerando che l'abbandono di rifiuti ricade nell'ampia categoria degli illeciti amministrativi, che secondo costante giurisprudenza non si estinguono per fallimento del trasgressore, trattandosi di evento non equiparabile alla morte del reo. Che poi il fallimento stesso non disponga dei mezzi economici necessari per fare quanto l'ordinanza prescrive è un problema di fatto, che può riguardare l'eseguitività concreta del provvedimento, ma non ne inficia certo la legittimità (1).

(1) In senso conforme cfr.: Cons. Stato, Ad. plen. 26 gennaio 2021, n. 3, in *Foro amm.*, 2021, 1, 18.

*

T.A.R. Veneto, Sez. I 24 febbraio 2023, n. 254 - Filippi, pres.; Bardino, est. - (Omissis) (avv. Fiorio) c. Ministero dell'interno (Avv. gen. Stato).

Agricoltura e foreste - Pubblico impiego - Dipendenti della Polizia di Stato - Svolgimento dell'attività di imprenditore agricolo - Autorizzazione all'apertura della partita iva agricola finalizzata al subentro nella gestione dell'azienda agricola familiare - Nel caso di attività modesta e consistente nella esclusiva cessione dei prodotti dei fondi di proprietà ad un unico operatore - Incompatibilità - Non sussiste - Ragioni.

Può ritenersi compatibile con lo status di dipendente della Polizia di Stato, in servizio, la qualifica di imprenditore agricolo, con conseguente possibilità di apertura della partita IVA, nel caso in cui l'interessato, quale erede dell'azienda agricola familiare, allo scopo di mantenere in vita la vigna di famiglia, con apposita istanza, abbia formalmente dichiarato all'Amministrazione di appartenenza il proprio intendimento di impegnarsi a cedere esclusivamente quanto prodotto dalla coltivazione dei fondi di proprietà, così da racchiudere entro tale ristretto ambito - astrattamente compatibile con la conservazione della qualifica di imprenditore agricolo - l'attività di commercializzazione, ossia limitandola all'integrale cessione della propria produzione ad un unico operatore commerciale. Il mero esercizio, in seno all'impresa, di un'attività così limitata, ancorché strutturata, di commercializzazione di prodotti di origine agricola, non consente di qualificare direttamente detta impresa come commerciale, ovvero di individuarne uno specifico ramo cui assegnare l'attributo della commercialità, attributo che, secondo l'inequivoco dato normativo (art. 2135, comma 3, c.c.), deve essere escluso in tale fattispecie (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 21 febbraio 2023, n. 1776 - Gambato Spisani, pres.; Martino, est. - Comune di Rapino (avv. De Monte) c. Sagifur s.r.l. in liquidazione (avv.ti D'Alicandro e Milia).

Ambiente - Inquinamento - Responsabilità - Ordine di adozione delle misure di messa in sicurezza di emergenza della falda e di predisposizione di un piano di caratterizzazione - Necessità di un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l'inquinamento diffuso rilevato.

In materia ambientale, l'accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti - accertamento che evidentemente rileva per decidere se determinati interventi per eliminarlo siano giustificati - si basa sul criterio del «più probabile che non», ovvero richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall'autorità competente sia più probabile della sua negazione. La Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'interpretare il principio «chi inquina paga» (che consiste nell'addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento prodotto), ha fornito una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento. Per poter presumere l'esistenza di un siffatto nesso di causalità l'autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento

accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l'autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l'inquinamento diffuso rilevato. Conformemente all'art. 4, n. 5, della direttiva 2004/35, un'ipotesi del genere può rientrare pertanto nella sfera d'applicazione di questa direttiva, a meno che detti operatori non siano in condizione di confutare tale presunzione (1).

(1) In questo senso la costante giurisprudenza, per tutte Cons. Stato, Ad. plen. 22 ottobre 2019, n. 10, in *Foro amm.*, 2019, 10, 1595; successivamente, Sez. IV 7 gennaio 2021 n. 172, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>. Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di giustizia cfr. Corte giust. UE, Sez. III 4 marzo 2015, in causa C-534/13, in *Foro amm.*, 2015, 3, 671; cfr. anche, in precedenza, la decisione Grande Sez. 9 marzo 2010, in causa C-378/08, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2010, 6, 1591.

*

Cons. Stato, Sez. IV 17 febbraio 2023, n. 1685 - Lamberti, pres. f.f.; Loria, est. - Acquedotto Pugliese S.p.A. (avv. Amato) c. Città Metropolitana di Bari (avv.ti Dipierro e Gallo) ed a.

Acque - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera dei gas provenienti da un depuratore di acque reflue - Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue.

L'inciso di cui all'art. 127, d.lgs. n. 152 del 2006 («ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto») non esclude che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue siano sottoposti alla disciplina dei rifiuti prima della fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione; invero, l'inciso non introduce un limite cronologico per la sottoposizione alla disciplina sui rifiuti dei citati fanghi, ma sta a significare che i fanghi da trattamento di acque reflue sono sottoposti alla disciplina sui rifiuti anche quando il trattamento non viene effettuato prima o viene effettuato in un altro impianto diverso dall'impianto di depurazione (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. IV 17 febbraio 2023, n. 1663 - Mastrandrea, pres.; Martino, est. - Anas S.p.A. (avv. Bucci) c. Comune di Teramo (n.c.) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Ordine di rimozione e smaltimento di rifiuti - Competenza per la emanazione della ordinanza di rimozione.

A seguito dell'entrata in vigore del Codice dell'ambiente la previsione, contenuta nell'art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 (che ha riprodotto l'art. 14 del decreto «Ronchi») di una espressa competenza del sindaco è stata univocamente interpretata, sulla base del criterio cronologico e di specialità, come una chiara volontà del legislatore di riservare all'organo politico la competenza all'adozione dei provvedimenti in materia, con espressa sottrazione degli stessi alla competenza generale del dirigente (1).

(1) Sul punto v. Cons. Stato, Sez. V 25 agosto 2008, n. 4061, in questa Riv., 2009, 221; Cons. Stato, Sez. V 10 marzo 2009, n. 1296, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Cons. Stato, Sez. V 12 giugno 2009, n. 3765, in questa Riv., 2010, 210; Cons. Stato, Sez. V 29 agosto 2012, n. 4635, in *Ragiusan* 2013, 345-346-347, 175; Cons. Stato, Sez. V 11 gennaio 2016, n. 57, in *Foro amm.*, 2016, 1, 49; Cons. Stato, Sez. II 9 marzo 2021, n. 2012, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 16 febbraio 2023, n. 251 - Mangia, pres.; Palmieri, est. - Mysun S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Regione Puglia (avv. Colelli) ed a.

Ambiente - Istanza di VIA per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico in area agricola caratterizzata dalla presenza di cave naturalizzate e di una cava che ha cessato l'attività - Interesse ambientale alla transizione ecologica - Patrimonio culturale - Presenza di segni antropici di elevato valore storico culturale - Irrilevanza.

L'interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale, in relazione ad un vincolo indiretto, non ha il peso e l'urgenza per sacrificare interamente l'interesse ambientale indifferibile della transizione ecologica, la quale comporta la trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile che renda meno dannosi per l'ambiente la produzione di energia, la produzione industriale e, in generale, lo stile di vita delle persone (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. VI 23 settembre 2022, n. 8167, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 16 febbraio 2023, n. 245 - Mangia, pres.; Vitucci, est. - Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce (avv. De Giorgi Cezzi) c. Comune di Martano (n.c.) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Rimozione rifiuti illecitamente abbandonati - Competenza ad adottare l'ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati - Vizio di incompetenza.

La questione della competenza ad adottare l'ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati e ripristino dello stato dei luoghi ex art. 192, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 va risolta nel senso dell'appartenenza al sindaco stante l'incompetenza del «Responsabile del settore» che sussiste anche in caso di delega a suo favore adottata dal dirigente del settore. L'art. 192, comma 3, del citato decreto n. 152, nel prevedere espressamente la competenza del sindaco, è norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza), comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per il quale «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I del titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3 e dall'articolo 54» e su di essa prevalente (1).

(1) Cfr.: Cons. Stato, Sez. IV 12 aprile 2018, n. 2195, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Cons. Stato, Sez. V 11 gennaio 2016, n. 57, in *Foro amm.*, 2016, 1, 49; ma già Cons. Stato, Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061, in questa Riv., 2009, 221; Cons. Stato, Sez. II 19 ottobre 2020 n. 6294, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/> e, nello stesso senso, T.A.R. Lombardia- Brescia 15 giugno 2021, n. 553, in *Foro amm.*, 2021, 6, 995.

*

Cons. Stato, Sez. IV 14 febbraio 2023, n. 1542 - Mastrandrea, pres.; Monteferrante, est. - Caffaro S.r.l. in liquidazione e in Amministrazione Straordinaria (avv. Bianchini) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Inquinamento - Obblighi di bonifica - Perdita della materiale detenzione del sito condotto in locazione

La perdita della materiale detenzione del sito condotto in locazione non rileva ai fini della individuazione del responsabile dell'inquinamento e non inficia la legittimità dell'ordine di messa in sicurezza e di bonifica che, laddove non adempiti - anche a motivo della impossibilità giuridica ad intervenire sul sito per fatti sopravvenuti - determina che sia l'amministrazione a dover provvedere in via diretta, con diritto di rivalsa sul responsabile (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II 3 febbraio 2023, n. 267 - Durante, pres.; Zoppo, est. - (Omissis) (avv. Caliendo) c. Comune di Roccabascerana (avv. Vanorio).

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono - Deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi - Responsabilità del proprietario in caso di omessa recinzione - Omissione della dovuta vigilanza.

In caso di deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi (nella specie cumulo di pneumatici fuori uso, la maggior parte dei quali combustibili) seppure non sia provato che il proprietario ne fosse a conoscenza, è tuttavia configurabile una colpa in termini di omissione della dovuta vigilanza, stante l'entità del cumulo di rifiuti presenti nel suo terreno e la mancata denuncia all'Autorità della loro presenza. È pur vero che la recinzione del terreno è mera facoltà e non obbligo in capo al proprietario dello stesso, ma è ancor più vero che se questi avesse prestato la normale diligenza avrebbe quanto meno denunciato la presenza dei rifiuti sul suo terreno e il loro accumulo progressivo, allertando di conseguenza le Autorità competenti. Tra l'altro, risultando l'area interclusa, esiste un ancor più forte indizio di responsabilità per colpa omissiva (1).

(1) Sul punto, tra le altre, T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 19 settembre 2022, n. 5818, in www.osservatorioagromafie.it.

*

Cons. Stato, Sez. IV 31 gennaio 2023, n. 1072 - Lamberti, pres. f.f.; Gambato Spisani, est. - Recos S.p.A. (avv. Anselmi, Pacciani, Torchia e Botto) c. Comune di Vezzano Ligure (avv. Antognetti) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Domanda per ottenere l'assenso al progetto di un impianto per il trattamento ed il recupero della FORSU con produzione di biometano sostenibile avanzato e compost di qualità - Localizzazione degli impianti.

Il d.lgs. n. 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti prevede competenze distinte per lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni e le elenca in dettaglio rispettivamente negli artt. da 195 a 198. In nessuna di queste norme si prevede però una competenza a localizzare i singoli impianti di smaltimento ovvero trattamento dei rifiuti stessi, intesa come potere di indicare in positivo e in via imperativa dove un dato impianto debba essere localizzato (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II S 19 gennaio 2023, n. 981 - Riccio, pres.; Monica, est. - Italiana petroli S.p.A. (già Totalerg S.p.A.) (avv.ti Breida e Corain) c. Roma Capitale (avv. Ciavarella) ed a.

Ambiente - Impianto dismesso - Criteri di individuazione del soggetto responsabile di inquinamento ambientale.

Il principio «chi inquina paga» - di matrice comunitaria - impone che l'amministrazione compia adeguate indagini per accertare l'autore delle condotte che hanno determinato la contaminazione, senza evidentemente poterle fare gravare su di un soggetto in ragione della sola disponibilità in passato del bene. Ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento ambientale trova applicazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area ed inquinamento dell'area medesima, il canone civilistico del «più probabile che non», secondo una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento. Ne deriva come, conformemente a tale principio (che consiste, dunque, nell'addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre fare fronte per prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento prodotto) l'amministrazione non possa imporre ai privati lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento se non in ragione dell'imputabilità di una relativa condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio (1).

(1) In tal senso, da ultimo, T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 5 febbraio 2021, n. 123, in *Foro amm.*, 2021, 2, 289 ed i precedenti ivi richiamati.

*

Cons. Stato, Sez. II 18 gennaio 2023, n. 640 - Saltelli, pres.; D'Alessandri, est. - Bianchini (avv. Sticchi Damiani) c. Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (n.c.) ed a.

Ambiente - Impianto fotovoltaico - Procedimento di verifica - Sviluppo sostenibile - Ammissione alle tariffe incentivanti - Artato frazionamento degli impianti.

Il divieto di artato frazionamento costituisce un principio generale dell'ordinamento (solo esemplificato per gli impianti fotovoltaici dall'art. 12 del d.m. 5 maggio 2011) che opera a prescindere da una espressa e puntuale previsione normativa ed è applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (1).

(1) Sul frazionamento degli impianti cfr. Cons. Stato, Sez. IV 28 febbraio 2022, n. 1393, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>; Cons. Stato, Sez. IV 15 giugno 2020, n. 3520 ord., *ivi* e 12 giugno 2020, n. 3428, ord., *ivi*; in ambito penale, nel caso in cui l'artato frazionamento sia strumentale a far apparire sufficiente il rilascio di dichiarazione di inizio attività in luogo della prescritta autorizzazione unica, cfr. Cass. Sez. III Pen. 1° ottobre 2014, n. 40561, Buglisi, rv. 260.756; Cass. Sez. III Pen. 13 marzo 2014, n. 11981, Di Gennaro, rv. 258.735.

*

Cons. Stato, Sez. III 16 gennaio 2023, n. 491 - Maruotti, pres.; Marra, est. - Ufficio Territoriale del Governo di Latina e Ministero dell'interno (Avv. gen. Stato) c. (Omissis) (avv.ti D'Amico e Malinconico).

Sanità pubblica - Traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale - Reati spia del pericolo di infiltrazione mafiosa nell'impresa

È pacifico che il delitto di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. rientra tra i reati elencati dall'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. - disposizione questa espressamente richiamata all'art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011, nell'ambito della tipizzazione delle ipotesi di c.d. delitti-spia - dei quali l'Autorità prefettizia è tenuta ad emettere la cautela antimafia, pur in assenza di un accertamento definitivo in sede penale e, quindi, anche ad uno stadio assolutamente preliminare quale quello delle indagini preliminari, coerentemente con la finalità marcatamente preventiva dell'istituto. La gravità della condotta contestata è tale che potrebbe di per sé sola comportare una legittima misura preventiva (il diniego di iscrizione nella White

list). Il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti rappresentano, già di per se stessi, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al pericolo di infiltrazioni di malaffare, tanto più, nel caso in cui una società si occupa proprio dello smaltimento dei rifiuti. La commissione di reati afferenti l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 del d.lgs. n. 152/2006 (ora art. 452 quaterdecies c.p.) e inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis sono considerati, nel contrasto alla criminalità organizzata, reati spia del pericolo di infiltrazione mafiosa nell'impresa (1).

(1) Sulla gravità della condotta contestata tale da comportare una legittima misura preventiva (il diniego di iscrizione nella White List) cfr. Cons. Stato, Sez. III 22 marzo 2017, n. 1315, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>; Cons. Stato, Sez. III 21 dicembre 2012, n. 6618, in *Foro amm. C.D.S.*, 2012, 12, 3201; Cons. Stato, Sez. III 28 aprile 2016, n. 1632, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>; Cons. Stato, Sez. III 28 ottobre 2016, n. 4555 e 4556, *in*; Cons. Stato, Sez. III 8 marzo 2017, n. 1109, in *Guida al diritto*, 2017, 14, 90. Sul disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti cfr. Cons. Stato, Sez. III 28 aprile 2016, n. 1632 cit.